




Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



DM 256 del 10 luglio 2024 : la diagnosi energetica come prerequisito per l'accesso alle agevolazioni per gli energivori

Roma, 10 settembre 2024

Ing. Marcello Salvio – ENEA- Laboratorio Efficienza Energetica nei Settori Economici - DUEE SPS ESE



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000




Efficienza energetica per le imprese

Nelle politiche per **contrastare i cambiamenti climatici**, le imprese hanno un ruolo fondamentale reso particolarmente complesso dal fatto che il contenimento dei consumi energetici deve coniugarsi con il tema della **produttività e competitività** delle imprese, che è fortemente influenzato da molte variabili, fra cui i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell'energia.

Esiste una **stretta relazione tra competitività ed efficienza energetica** delle imprese: abbattere i costi dell'energia per rendere l'impresa più competitiva.

Efficienza energetica per le imprese significa ottenere gli stessi prodotti e servizi con meno energia e quindi con minor impatto sull'ambiente e minori costi per le aziende e per il sistema Italia.

Cronistoria normativa



La diagnosi energetica

Per le imprese la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di *energy management* aziendale.

Il suo scopo è quello di comprendere come viene utilizzata l'energia all'interno dell'azienda e di identificare eventuali inefficienze o potenziali di miglioramento, in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza.

La diagnosi energetica costituisce il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell'impresa: solo attraverso l'audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l'utilizzo. Le diagnosi costituiscono un'opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.

Art. 8 D.Lgs. 102/2014: Soggetti obbligati

L'art. 8 D.Lgs. 102/2014 definisce le **imprese italiane** che sono i soggetti obbligati alle **diagnosi energetiche**:

- le **grandi imprese** (comma 1);
- le **imprese a forte consumo di energia** (comma 3).

Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.


A partire dalla scadenza 2020 sono esentate anche imprese con consumi inferiori ai 50 TEP (D.lgs. 73/2020).

Impresa Energivora ai fini dell'adempimento dell' Art.8 D.Lgs. 102/2014

Le **imprese energivore** soggette all'obbligo di diagnosi con scadenza nell'anno n , sono **le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori nell'anno $n-1$.**

Le imprese energivore sono inserite negli **elenchi** di volta in volta pubblicati dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA – DM 5/4/2013).**


Il terzo ciclo d'obbligo (dic. 2023)



IMPRESA – DIAGNOSI OBBLIGATE E VOLONTARIE

NUMERO DI DIAGNOSI PRESENTATE

ANNO DI RIFERIMENTO	GRANDI IMPRESE	GRANDI IMPRESE ENERGIVORE	PMI ENERGIVORE	VOLONTARI	TOTALE
2022	6063	1638	2540	318	10559
di cui obbligati				-	10241
2018	6959	1154	2776	283	11172
di cui obbligati				-	10889



Rispetto al 2018:

-13% le Grandi Imprese

+42% le Grandi Imprese Energivore

-8.5% le PMI Energivore

Condizioni per imprese energivore (a partire dal 1 gennaio 2024)


A decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un **consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh** e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Nuovi prerequisiti e nuovi obblighi per le imprese a forte consumo di energia (DM 256 del 10 luglio 2024)

Condizioni per imprese energivore (DL 131/2023)

Anno T = anno di fruizione delle agevolazioni



Le imprese che hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per fare e presentare la diagnosi ad ENEA hanno l'obbligo di realizzare 1/3 degli investimenti entro fine 2025 e l'intero ammontare degli investimenti entro la fine del 2026.

Condizioni per imprese energivore (DL 131/2023)

Art. 3 comma 8 - Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

- a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione Europea, del 12 marzo 2021.

Adempimenti delle imprese energivore (DM 256/2024) Green Conditionality a)

Art. 4 comma 1: Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge, **l'impresa energivora, per ciascun anno (T) di fruizione delle agevolazioni, individua gli interventi contenuti nelle raccomandazioni** di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) **un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;**
- b) **un costo complessivo degli investimenti**, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, **non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita** nell'anno di riferimento.

Art. 4 comma 2: Per i medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa energivora è tenuta:

- a) a **effettuare, nell'anno T di riferimento dell'agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi** di cui al comma 1;
- b) a **completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo ($T+2$)** a quello dell'agevolazione.

A tal fine sono considerati validi tutti gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio 2024.

Adempimenti delle imprese energivore (DM 256/2024) Green Conditionality a)

Art. 4

5. Per la determinazione del tempo di ritorno semplice dell'investimento, **il prezzo dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici è indicato dalle imprese in diagnosi energetica e opportunamente documentato**. Il tempo di ritorno semplice dell'investimento è determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi energetica. *Un esempio di documentazione è rappresentato dalle fatture di acquisto dei vettori energetici.*

6. L'impresa energivora, in alternativa agli interventi individuati ai sensi del comma 1, **può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi individuati ai sensi del comma 1**, ferme restando le previsioni di cui al comma 2.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **ENEA pubblica un elenco non esaustivo**, da aggiornare con cadenza biennale, **delle tipologie di interventi di efficienza energetica** che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.

Art. 4 comma 7: Pubblicazione lista interventi

Seguici su:    

 Amministrazione trasparente



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

HOME

L'ENEA

RICERCA E SVILUPPO

SERVIZI

OPPORTUNITÀ

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

PROGETTI

MEDIA

IN EVIDENZA

DIAGNOSI ENERGETICHE:
PUBBLICATA LA LISTA DEGLI INTERVENTI
Art. 4 comma 7 DM 256 del 10 luglio 2024

[maggiori dettagli](#)

01/06



<https://www.enea.it/it/servizi/comunicazioni/diagnosi-energetiche-pubblicata-la-lista-degli-interventi-ai-sensi-dellart-4-comma-7-dm-256-del-10-luglio-2024.html>

<https://www.energiaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/diagnosi-energetiche-pubblicazione-lista-interventi-ai-sensi-dell-art-4-comma-7-dm-256-del-10-luglio-2024.html>

Tabella A1 – Elenco interventi per area e sotto area

AREA	SOTTO AREA		
A	Aria compressa	A1	Efficientamento integrato compressori
		A2	Essiccatore ad adsorbimento
		A3	Installazione o sostituzione compressore
		A4	Installazione o sostituzione inverter del compressore
		A5	Manutenzione
		A6	Monitoraggio & centralina
		A7	Ottimizzazione/Regolazione
		A8	Recupero termico da compressore
		A9	Ricerca ed eliminazione perdite, prove di tenuta
		A10	Riduzione pressione di esercizio
B	Aspirazione	B1	Efficientamento integrato
		B2	Installazione o sostituzione inverter dell'aspiratore
		B3	Installazione o sostituzione aspiratore
		B4	Ottimizzazione/Regolazione
		B5	Recupero termico da aspiratori
		B6	Sostituzione motori aspirazione con modelli di classe di efficienza (IE) superiore

10

Condizioni green

L'impresa energivora entro la fine dell'anno T di agevolazione, **dichiara le modalità con cui ottempera alle condizioni green con riferimento all'anno T**

Interventi di efficienza energetica

Attua, con investimento di almeno 1/3 entro l'anno T e completamento entro l'anno T+2, interventi delle diagnosi aventi:

- ✓ payback semplice non superiore a 3 anni
- ✓ costo non superiore all'agevolazione dell'anno T

L'impresa invia ad ENEA dichiarazione relativa alla realizzazione degli interventi effettuati con annesso caricamento delle fatture nell'apposita sezione del portale Audit102 dedicato agli interventi realizzati dagli energivori.

Copertura fabbisogno con RES

Copre il 30% del proprio fabbisogno dell'anno T (o il 50% nel caso di maggiorazione dell'agevolazione) con: autoproduzione in sito, GO o PPA

Aderisce al sistema di certificazione della percentuale di RES di cui all'art. 9 del DM 224/2023

Presenta al GSE dichiarazione su ottemperanza all'obbligo

Interventi di riduzione GHG

Investe, entro anno T+2, almeno il 50% dell'agevolazione dell'anno T in progetti che comportano riduzione GHG al di sotto del più basso tra:

- ✓ 90% del parametro di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS
- ✓ emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel documento di esecuzione della Commissione 2021/447 per il prodotto rilevante.

Presenta a ISPRA, entro il 31 dicembre dell'anno T+2, relazione asseverata del verificatore delle emissioni

Esempi per Green Conditionality a)

Esempio 1)

Interventi	Costo investimento	TR
1. Sostituzione lampade LED	10.000 Euro	1 anno
2. Sostituzione chiller	20.000 Euro	2,5 anni
3. Sostituzione compressore	40.000 Euro	2 anni
4. Inverter sui motori	15.000 Euro	1,5 anni
TOTALE	85.000 Euro (Ic)	

- Agevolazione (A) percepita in anno T (2024): € 100.000 Euro.
- Gli interventi proposti in diagnosi con $TR < 3$ sono 4:
- Impresa deve realizzare tutti gli interventi proposti con $TR < 3$
- Ic (85.000 Euro) $<$ A (100.000 Euro): tutti da realizzare
- Il primo anno (entro il 31/12/2024) si devono effettuare investimenti per gli interventi scelti pari almeno a $1/3$ di 85.000 Euro = 28.330 Euro (si può eccedere oltre questo valore).
- Entro il terzo anno (entro il 31/12/2026) si devono completare gli interventi scelti, arrivando così all'Ic di 85.000 Euro.

Esempio 2)

Interventi	Costo investimento	TR
1. Sostituzione lampade LED	10.000 Euro	1 anno
2. Sostituzione chiller	20.000 Euro	2,5 anni
3. Sostituzione compressore	40.000 Euro	2 anni
4. Inverter sui motori	15.000 Euro	1,5 anni
5. Sostituzione Forno cottura	30.000 Euro	2,9 anni
TOTALE	115.000 Euro (Ic)	

- Agevolazione (A) percepita in anno T: 100.000 Euro.
- Gli interventi proposti in diagnosi con $TR < 3$ sono 5:
- $Ic = 115.000 > A$: non sono tutti obbligatori
- Allora l'impresa esclude un intervento: ad es. esclude intervento 3 (compressore):
- Ic (75.000 Euro) $<$ A (100.000 Euro): ok
- Il primo anno (entro il 31/12/2024) si devono effettuare investimenti per gli interventi scelti per un totale pari a $1/3$ di 75.000 Euro = 25.000 Euro.
- Entro il terzo anno (entro il 31/12/2026) si devono completare gli interventi scelti, arrivando così all'Ic di 75.000 Euro.
- (va bene anche se si escludono interventi 1 e 2 (LED e chiller): Ic (85.000 Euro) $<$ A (100.000 Euro)

Ruolo di ENEA (DL 131/2023)

Art. 3 comma 9 - L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.

(VERIFICA PREREQUISITO: check presenza diagnosi energetica e controllo a campione del 3% delle diagnosi)

L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6.

(VERIFICA REALIZZAZIONE UNA DELLE 3 OPZIONI DELLE GREEN CONDITIONALITIES)

Ruolo di ENEA (DM 256 10 luglio 2024)

Art. 7

3) Ai fini dei controlli relativi agli adempimenti disciplinati dal presente decreto, ENEA, GSE ed ISPRA, con il coordinamento di ENEA, ciascuno rispettivamente con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto:


a) **entro novanta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, **individuano le modalità e i termini con cui l'impresa energivora adempie agli obblighi previsti dai medesimi articoli**, dandone comunicazione sul proprio sito internet;

b) **verificano annualmente l'ottemperanza agli adempimenti previsti dai medesimi articoli**, tenuto conto delle tempistiche di adozione degli interventi e delle dichiarazioni rese dalle imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto.


4. ENEA, in collaborazione con ISPRA e GSE, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, lettera b), elabora un rapporto attestante gli esiti delle verifiche e lo comunica alla CSEA, ad ARERA e al Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno. **Per le scadenze relative al 2024, la data ultima di rendicontazione dei controlli è il 31 dicembre 2024.**

Arrività di controllo condizioni green (DL 131/2023)

Anno T = anno di fruizione delle agevolazioni




Diagnosi energetica: gli strumenti ENEA per le imprese coinvolte nel meccanismo



Settore	Linee Guida	Manuale Operativo
Settore BANCARIO		
Settore PASTICCO E SETTORE DOLCIARIO		
Settore CARTARIO		
Settore DELLE FONDRIE		
Settore IMMOBILIARE		
Settore DELLE TELECOMUNICAZIONI		
Settore DEL VETRO		
Settore DEL CEMENTO		
Settore CERAMICO		
Settore DELL'ACCIAIO		
Settore DELLA DISTRIBUZIONE		
Settore GOMMA E PLASTICA		
Settore PRODOTTI PETROLIFERI		
Settore SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI		
Settore PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E Teleriscaldamento		
Settore SANITA' PRIVATA		
Settore TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		

LINEE GUIDA

- Settore BANCARIO >
- Settore PASTICCO E SETTORE DOLCIARIO >
- Settore CARTARIO >
- Settore DELLE FONDRIE >
- Settore IMMOBILIARE >
- Settore DELLE TELECOMUNICAZIONI >
- Settore DEL VETRO >
- Settore DEL CEMENTO >
- Settore CERAMICO >
- Settore DELL'ACCIAIO >
- Settore DELLA DISTRIBUZIONE >
- Settore GOMMA E PLASTICA >
- Settore PRODOTTI PETROLIFERI >
- Settore SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI >
- Settore PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E Teleriscaldamento >
- Settore SANITA' PRIVATA >
- Settore TRASPORTO PUBBLICO LOCALE >



AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Ing. Marcello Salvio
Responsabile Laboratorio
DUEE/SPS/ESE



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

marcello.salvio@enea.it

diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it

www.energiaenergetica.enea.it

ENEA